

sentò un ordine del giorno che il ministro dichiarò che avrebbe accettato come emendamento appunto a questo articolo.

All'onorevole Mantica mi preme far osservare che il Provveditorato è l'ufficio più alto a cui arrivano i professori medi.

MANTICA. Anche gli ispettori scolastici.

CREDARO, *relatore*. Questi vengono dai maestri.

MANTICA. Dunque, possono aspirarvi anche questi.

CREDARO, *relatore*. Non lo possono, perchè debbono avere la laurea. Su sessantanove provveditori ne troverà un paio che vengono dall'insegnamento elementare. Il Provveditorato è, in generale, il culmine della carriera del professore delle scuole medie.

Che in questa legge, che si propone di disciplinare le nomine e le promozioni dei professori secondari, si dica: « i professori secondari che vogliono diventare provveditori, dovranno fare un concorso per titoli », mi pare equo e opportuno.

I giudici sono, per lo più, gli stessi capidivisione del Ministero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Vorrei pregare ancora una volta l'onorevole Battelli di ritirare il suo emendamento e presento calda preghiera al relatore di non insistere nell'appoggio che ha creduto di dare, anche riferendosi alla mia accettazione dell'ordine del giorno Battelli, alla proposta che l'onorevole Battelli ha fatto. Ecco una dichiarazione che avrei potuto omettere, ma che sento ora di dover fare. Nel disegno di legge sulle condizioni economiche degli insegnanti secondari, non si fa menzione dei provveditori. Questo disegno di legge non riguarderà i provveditori: si stabilirà invece una nuova forma di vigilanza sopra le scuole secondarie. (*Bene!*) Se così è, e il provveditore deve tornare alle sue funzioni di vigilanza sopra le scuole primarie... (*Bravo! Benissimo!*) io prego di non insistere in quell'emendamento. Sarà una modificazione che introdurremo nella legislazione scolastica. (*Vive approvazioni*).

BATTELLI. In seguito alle dichiarazioni fatte or ora dall'onorevole ministro, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. E l'altra aggiunta: « Alle insegnanti dei lavori donneschi nelle scuole femminili? »

BATTELLI. Prego l'onorevole ministro di darmi questo contentino, in compenso.

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Non lo accetto.

BATTELLI. Io insisto, perchè sappiano quelle povere disgraziate che c'è una voce alla Camera che si interessa di loro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Battelli che è di aggiungere dopo le parole: « si applicano anche ai capi d'istituti ed agli insegnanti di ginnastica » le parole « e alle insegnanti dei lavori donneschi nelle scuole femminili ». Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, l'aggiunta del deputato Battelli è approvata*).

Quindi l'articolo si dovrà formulare così:

« Le norme della presente legge si applicano anche ai capi d'istituti, agli insegnanti di ginnastica ed alle insegnanti di lavori donneschi nelle scuole femminili ».

Metto a partito questo articolo.

(*È approvato*).

Viene ora l'articolo aggiuntivo, proposto dalla Commissione e dal ministro.

« È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge ».

(*È approvato*).

Art. 19 (*già 20*).

« Gli insegnanti, comandati o incaricati o supplenti, degl'istituti regi o pareggiati nominati a seguito di concorso, s'intendono confermati in modo definitivo, qualunque sia la durata del servizio e il corso in cui insegnano. Essi entreranno in ruolo per ordine di merito, occupando i posti vacanti.

« Gli insegnanti, incaricati o comandati o supplenti degl'istituti regi o pareggiati, nominati fuori concorso, ma provveduti dei requisiti legali, e che al termine dell'anno scolastico 1904-905 abbiano esercitato lodevolmente l'ufficio per due anni scolastici, s'intendono confermati in modo definitivo.

« Essi, secondo l'ordine di anzianità di nomina e dopo coloro che furono nominati o abbiano diritto alla nomina per effetto di concorso già espletato, entreranno in ruolo, occupando i posti vacanti.

« Ogni specie di comando d'insegnanti di scuole medie e normali dovrà cessare col termine dell'anno scolastico 1905-906 e nessun nuovo comando d'insegnanti di scuole medie e normali sarà ammesso.